Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

Le fonti del diritto dell'Unione europea

(II) il diritto derivato (introduzione) i regolamenti

Classificazione degli atti di diritto derivato

Distinzione preliminare:

- **Atti tipici**: previsti dai Trattati
  → vedi in particolare art. 288 TFUE
- **Atti atipici**: non previsti espressamente dai Trattati

Gli atti tipici di diritto derivato

Due distinzioni:

- **Atti vincolanti:** obbligano i destinatari a porre in essere un comportamento o ad astenersi dal compierlo;
- **Atti non vincolanti:** non producono obblighi giuridici in capo ai destinatari (Raccomandazioni e Pareri)

- **Atti legislativi:** atti adottati attraverso una procedura definita quale legislativa**;**
- **Atti non legislativi:** atti adottati attraverso una procedura non legislativa

Gli atti tipici vincolanti

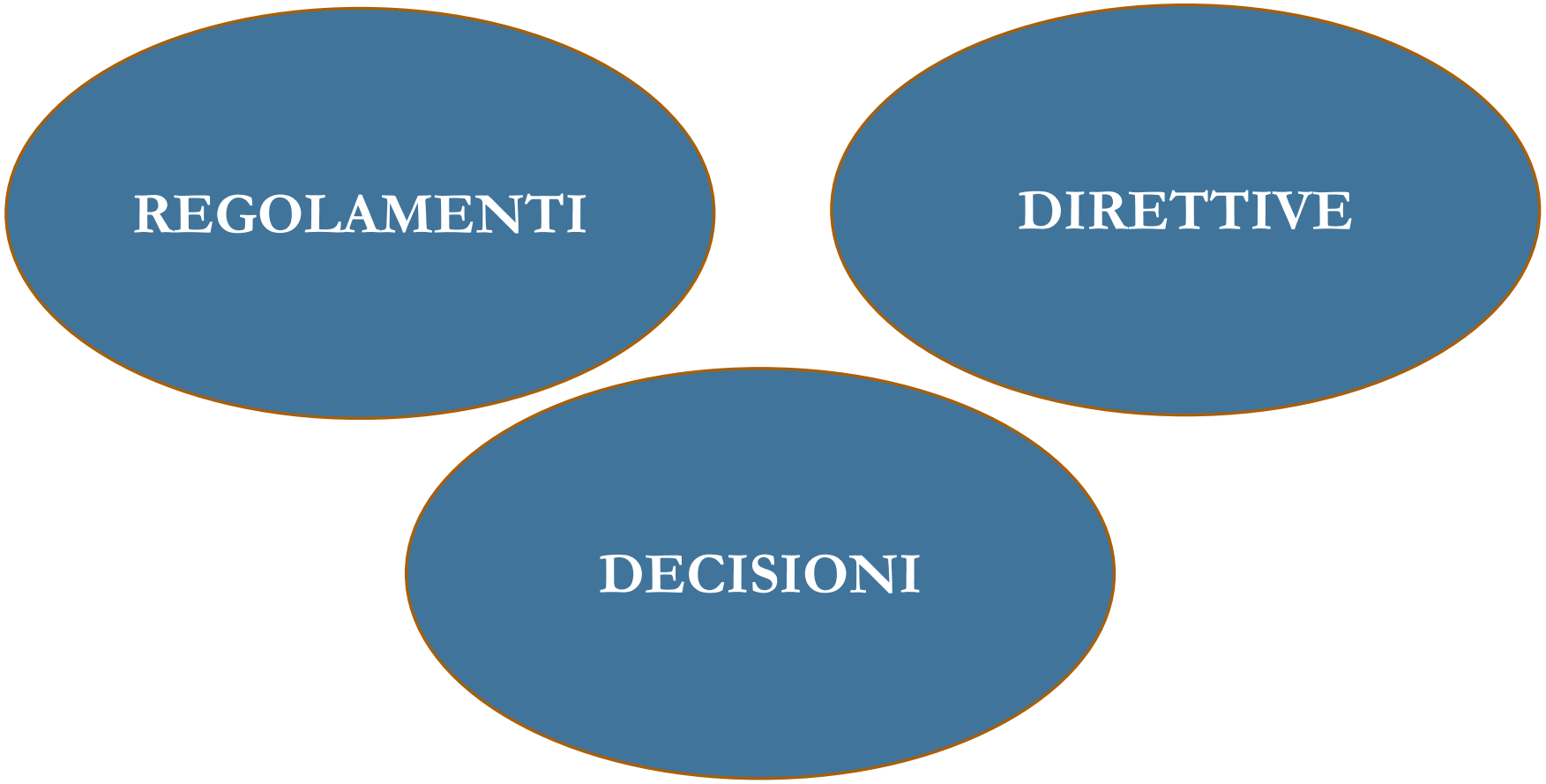

Requisiti

Per gli atti giuridicamente vincolanti:
art. 296 TFUE impone un **obbligo di motivazione**

- ✓ A pena di **nullità** dell'atto
- ✓ Parte integrante della motivazione è l'**individuazione della base giuridica**

Per gli atti legislativi e non legislativi a portata generale:
art. 297 TFUE impone un **obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**

Per gli atti aventi portata individuale:
art. 297 TFUE impone un **obbligo di notifica** ai destinatari

I Regolamenti

Caratteristiche distintive:

- ✓Portata generale
- ✓Integrale obbligatorietà
- ✓Diretta applicabilità

Costituiscono la principale e più completa manifestazione del potere normativo dell'Unione

Portata generale: alcune precisazioni

Non necessariamente riguardante tutto il territorio UE o tutti gli Stati membri

Categoria di destinatari individuata astrattamente e nel suo complesso

Destinatari **anche individuabili, ma identificati in astratto,** per la loro situazione oggettiva di fatto e diritto

Integrale obbligatorietà

Caso *Commissione c Italia* (39/72, 1973). L'Italia aveva dato solo parziale attuazione ad alcuni regolamenti in materia di quote latte.

La Corte aveva sancito che

È […] ***inammissibile che uno Stato membro applichi in modo incompleto o selettivo un regolamento della Comunità****, in guisa da paralizzare determinate parti della legislazione comunitaria nei confronti delle quali abbia manifestato la propria opposizione, ovvero ch'esso ritenga in contrasto con determinati interessi nazionali* (punto 20).

Diretta applicabilità

Caso *Variola* (34/73, 1973) relativo alla prassi italiana di riprodurre all'interno di norme nazionali il contenuto di disposizioni di regolamenti

La Corte aveva sancito che

*gli Stati membri devono astenersi dall'adottare provvedimenti atti a sminuire la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario o di validità degli atti emananti dalle istituzioni della Comunità. Ne consegue l'**inammissibilità di qualsiasi pratica che possa nascondere agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica*** (punto 11).